



Bruxelles, 5 novembre 2019
(OR. en)

13764/19

COMER 138
CFSP/PESC 845
CONOP 97
ECO 115
UD 284
ATO 91
COARM 195

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	4 novembre 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 562 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, comprendente una relazione sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 562 final.

All.: COM(2019) 562 final



Bruxelles, 4.11.2019
COM(2019) 562 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

sull'attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, comprendente una relazione sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, comprendente una relazione sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

1. INTRODUZIONE

L'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 428/2009 ("il regolamento") prevede che la Commissione presenti una relazione annuale al Parlamento europeo sulle "attività, analisi e consultazioni del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso" (GCDU). L'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 428/2009 prevede inoltre che, ogni tre anni, la Commissione trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio una "relazione completa di attuazione e di valutazione dell'impatto". L'articolo 25, paragrafo 3, stabilisce che speciali sezioni della relazione trattino delle attività del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso (GCDU), dell'introduzione di un sistema sicuro e criptato per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, nonché dell'attuazione dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, riguardante l'aggiornamento degli elenchi di controllo e dell'articolo 24 riguardante le sanzioni nazionali in caso di violazione del regolamento. Alla luce di ciò, nel 2013 la Commissione ha iniziato a pubblicare relazioni annuali sul controllo delle esportazioni e, nella sua comunicazione del 2014 sulla "revisione della politica di controllo delle esportazioni"¹, ha riconosciuto che la pubblicazione di relazioni e informazioni non sensibili sui controlli è un fattore critico per accrescere la trasparenza e migliorare l'adempimento da parte degli operatori e la loro capacità di attuare i controlli.

Inoltre, al fine di consentire aggiornamenti regolari e tempestivi dell'elenco comune di prodotti a duplice uso conformemente agli obblighi e agli impegni assunti dagli Stati membri in seno ai regimi internazionali di controllo delle esportazioni, il regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso², ha delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardanti la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 di detto regolamento. Il potere di adottare atti delegati è stato conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni e l'articolo 23 *bis* stabilisce che "la Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni".

¹ COM(2014) 244 final del 24.4.2014.

² GU L 173 del 12.6.2014, pag. 79.

La presente relazione, elaborata dalla Commissione e dal GCDU con il contributo degli Stati membri³, fornisce informazioni sull'attuazione del regolamento nel 2018 e comprende i dati aggregati sul controllo delle esportazioni per il 2017.

2. EVOLUZIONE DEL QUADRO POLITICO E NORMATIVO

2.1. Riesame della politica di controllo delle esportazioni

L'iter legislativo per l'ammodernamento dei controlli delle esportazioni dell'UE, che ha avuto inizio nel 2016 quando il Parlamento europeo e il Consiglio hanno esaminato la proposta della Commissione⁴, è proseguito nel 2018 con l'adozione di una relazione e di una posizione del Parlamento europeo il 17 gennaio 2018. La posizione del Parlamento comprende 101 emendamenti che dimostrano il suo ampio sostegno a favore di controlli più armonizzati ed efficaci, adeguano il sistema di controlli delle esportazioni dell'UE alle nuove minacce associate alle tecnologie di sorveglianza informatica e tengono conto dei diritti umani come parte dello slancio generale verso un commercio più responsabile, basato sui valori, e un'"Europa che protegge". Dal canto suo, il Consiglio ha continuato a esaminare la proposta nel corso del 2018.

Nel corso del 2018 la Commissione ha condotto una serie di consultazioni mirate e di attività di sensibilizzazione delle principali parti interessate dell'industria e della società civile. In particolare, il 13 dicembre 2018 è stato organizzato un forum sul controllo delle esportazioni, congiuntamente alla presidenza austriaca del Consiglio dell'Unione europea, per uno scambio di opinioni con le parti interessate dell'industria e della società civile⁵.

2.2. Modifiche del regolamento (CE) n. 428/2009

L'articolo 25, paragrafo 3, lettere c) e d), prevede che la Commissione riferisca in merito all'attuazione dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, relativo all'aggiornamento degli allegati I e IV del regolamento. L'allegato I del regolamento è stato modificato una volta nel periodo di riferimento. Il regolamento delegato (UE) 2018/1922 della Commissione, del 10 ottobre 2018⁶, ha aggiornato l'elenco di controllo UE figurante nell'allegato I, integrandovi più di 200 modifiche concordate nel 2017 nell'ambito dei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni (derivanti per lo più da modifiche concordate alla plenaria del 2017 dell'intesa di Wassenaar, di cui molte di carattere redazionale). Anche gli allegati II e IV del regolamento sono stati aggiornati in linea con le modifiche dell'allegato I.

L'elenco di controllo UE del 2018 ha introdotto nuovi controlli sui modulatori elettro-ottici (3A001i), sulle maschere a substrato grezzo per la fabbricazione di semiconduttori (3B001j) e per i circuiti integrati di lettura del segnale (ROIC) per le matrici sul piano focale (FPA) (6A002f). D'altro canto, esso non sottopone più ad autorizzazione i robot dotati di elaborazione delle immagini in tre dimensioni (2B007a), la tecnologia per le unità di controllo numerico (2E003b) e i generatori di istruzioni per macchine utensili (2E003d) e introduce nuove esclusioni dai controlli per l'aggiornamento dei software di intrusione (4D004), per la tecnologia per la "divulgazione di vulnerabilità" e la "risposta a un ciberincidente" (4E001), nonché per le cineprese e gli apparecchi da ripresa meccanici ad alta velocità (6A003a).

³ Anche alcune autorità competenti degli Stati membri rendono pubbliche le informazioni sugli scambi di prodotti a duplice uso.

⁴ La proposta di regolamento COM(2016) 616 final della Commissione è disponibile al seguente indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1476175365847&uri=CELEX:52016PC0616>.

⁵ http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/december/tradoc_157562.pdf.

⁶ GU L 319 del 14.12.2018, pag. 1.

L'elenco di controllo UE del 2018 incorpora inoltre modifiche ai controlli sulle apparecchiature di misura e controllo (2B006), sulle turbine marine a gas (9A002) e sulle apparecchiature a terra per il controllo dei veicoli spaziali (9A004) nonché per le macchine di flutornitura (2B109) per la produzione di missili, per i sistemi di navigazione via satellite (7A105) allo scopo di includere sistemi regionali e globali e per i turboreattori/turboreattori a soffiante (9A101).

Una "Nota generale sulle modifiche" è stata pubblicata per fornire un quadro generale di tutte le modifiche tecniche apportate all'elenco di controllo UE dei prodotti a duplice uso del 2018⁷. L'elenco di controllo UE, aggiornato e consolidato, è entrato in vigore il 15 dicembre 2018, il che ha consentito all'UE di adempiere ai suoi impegni internazionali in materia di controlli delle esportazioni e ha contribuito ad agevolare gli esportatori dell'UE nei casi in cui i parametri di controllo sono stati resi più flessibili.

Il 19 dicembre 2018 la Commissione ha inoltre adottato una proposta⁸ di modifica del regolamento come parte di un pacchetto di misure nell'ambito di un "piano di emergenza in assenza di accordo" per determinati settori in vista del recesso del Regno Unito dall'Unione europea. La proposta aggiunge il Regno Unito all'elenco di destinazioni per le quali è prevista l'autorizzazione generale di esportazione dell'UE EU001 al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali sproporzionate e oneri amministrativi eccessivi per le esportazioni dell'UE di prodotti a duplice uso verso il Regno Unito, proteggendo nel contempo la sicurezza internazionale e dell'Unione.

2.3. Misure nazionali di attuazione

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ma prevede che gli Stati membri adottino determinate misure per dare attuazione a disposizioni specifiche e che le notifiche relative a tali misure siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La nota informativa del 20 agosto 2016⁹ riassume le misure adottate dagli Stati membri, tra cui l'estensione dei controlli sull'intermediazione e sul transito, l'estensione dei controlli a prodotti non compresi nell'elenco per motivi di sicurezza pubblica e di rispetto dei diritti umani, l'introduzione di autorizzazioni generali di esportazione nazionali, l'applicazione dei controlli sui trasferimenti intra-UE per i prodotti non compresi nell'elenco, nonché informazioni relative alle autorità competenti. Nuove misure sono state inoltre comunicate dagli Stati membri nel 2018: l'Italia ha adottato il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, che aggiorna le disposizioni nazionali nell'ambito del regolamento (CE) n. 428/2009, mentre il 27 giugno 2018 il Lussemburgo ha adottato una legge sul controllo delle esportazioni. Occorre altresì osservare che il 23 ottobre 2018 i Paesi Bassi hanno adottato una nota orientativa sulle esportazioni via cloud.

A norma dell'articolo 24 del regolamento "gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per assicurare la corretta applicazione di tutte le disposizioni del presente regolamento. In particolare, determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e delle relative disposizioni di attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive". L'articolo 25, paragrafo 3, lettera e), prevede che la

⁷ La nota riepilogativa è disponibile al seguente indirizzo:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/december/tradoc_157585.pdf.

⁸ GU L 85I del 27.3.2019, pag. 20. Il regolamento (UE) 2019/496 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato adottato il 25 marzo 2019 (GU L 85I del 27.3.2019).

⁹ GU C 304 del 20.8.2016, pag. 3.

relazione della Commissione includa una speciale sezione che tratti "le informazioni esaurienti fornite sui provvedimenti adottati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 e comunicate alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo". L'allegato della presente relazione include un elenco di tali provvedimenti, così come comunicati alla Commissione.

3. ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO SUI PRODOTTI A DUPLICE USO

L'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento prevede che la Commissione presenti una relazione annuale al Parlamento europeo sulle attività, analisi e consultazioni del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso (GCDU), che riunisce esperti della Commissione e degli Stati membri per esaminare tutti gli aspetti riguardanti l'applicazione del controllo delle esportazioni al fine di migliorarne la coerenza e l'efficacia in tutta l'UE. Inoltre l'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), aggiunge che "speciali sezioni della relazione" riguardano "il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso e le sue attività".

Durante il periodo di riferimento il GCDU ha tenuto sette riunioni fungendo quindi da sede per consultazioni su alcune questioni di attualità relative all'attuazione del regolamento. Gli esperti del GCDU hanno inoltre partecipato a un seminario tecnico in preparazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

3.1. Consultazioni sulle questioni relative all'attuazione - scambio generale di informazioni


Il GCDU ha effettuato *scambi generali di informazioni sulle questioni relative ai controlli delle esportazioni*, anche a sostegno dell'ammodernamento dei controlli delle esportazioni dell'UE. Il GCDU ha esaminato *l'attuazione dei controlli (globali) dell'uso finale* al fine di identificare "aspetti comuni" negli approcci nazionali e ha condotto un'indagine sulle *pratiche nazionali in merito alla validità delle licenze*, che ha evidenziato variazioni delle pratiche nazionali al riguardo.

Il GCDU ha discusso il documento di sintesi presentato dalla Lega delle università europee di ricerca (LERU, un'associazione di 23 importanti università ad alta intensità di ricerca in Europa, <https://tinyurl.com/LERU-Dual-Use>), che delinea le principali preoccupazioni del settore accademico per quanto riguarda l'attuazione del regolamento, e ha discusso le opzioni per lo sviluppo di orientamenti a sostegno di un'applicazione coerente ed efficace dei controlli sulla ricerca sui prodotti a duplice uso.

Il GCDU ha scambiato informazioni riguardanti le *misure nazionali di attuazione* e ha avviato i preparativi per l'aggiornamento della nota informativa pertinente alla luce delle notifiche delle misure nazionali da parte di Italia e Lussemburgo.

Il GCDU ha riesaminato la metodologia e l'approccio adottati per lo scambio di dati e ha realizzato un *esercizio di raccolta dei dati relativi al rilascio delle licenze* (dati del 2017) al fine di aumentare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e migliorare la trasparenza pubblica sui controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso dell'UE (per la redazione della presente relazione annuale sul controllo delle esportazioni sono stati utilizzati i dati aggregati dell'UE per il 2017).

In considerazione del dibattito sul controllo dei prodotti di sorveglianza informatica, nel 2017 il GCDU ha effettuato uno *scambio di informazioni riguardanti l'applicazione dei controlli sulle tecnologie di sorveglianza informatica*. I dati mostrano un numero crescente ma limitato di licenze (285 licenze nel 2017). Nello stesso periodo sono stati emessi 34 dinieghi in relazione a prodotti di sorveglianza informatica¹⁰.



Il GCDU ha guidato l'attività del "gruppo di esperti sulle tecnologie di sorveglianza" (Surveillance Technology Expert Group - STEG). Il gruppo STEG ha tenuto una riunione nel 2018 e ha monitorato gli sviluppi tecnologici e politici pertinenti, esaminato le tendenze in materia di concessione e diniego di licenze e fornito le sue competenze a sostegno dell'iter legislativo per l'ammodernamento dei controlli delle esportazioni dell'UE e in relazione alle discussioni tecniche nell'ambito del regime multilaterale di controllo delle esportazioni di Wassenaar.

3.2. Scambio tecnico di informazioni - questioni relative all'attuazione

- *Sostegno alla preparazione di aggiornamenti dell'elenco di controllo UE*

Il GCDU ha fornito consulenza e sostegno per l'elaborazione di un regolamento delegato della Commissione che aggiorna l'elenco di controllo UE di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009. Il 17 maggio 2018 gli esperti nazionali e gli osservatori del Parlamento europeo hanno partecipato a una sessione speciale del GCDU e hanno presentato interventi in cui si evidenziavano le principali modifiche dell'elenco di controllo. Il regolamento delegato (UE) 2018/1922 della Commissione è stato adottato il 10 ottobre 2018 e pubblicato il 14 dicembre 2018¹¹.

¹⁰ Nel 2017 sono stati emessi 20 dinieghi per apparecchiature di intercettazione o di disturbo delle telecomunicazioni mobili, 1 per sistemi di sorveglianza delle comunicazioni su rete funzionante con protocollo Internet (IP) e 13 per software di intrusione.

¹¹ GU L 319 del 14.12.2018, pag. 1.

- **Scambio tecnico di informazioni su questioni specifiche relative all'attuazione**

Un gruppo di lavoro virtuale sui controlli nucleari, presieduto dalla Svezia, ha condotto una *valutazione tecnica dei parametri di controllo per prodotti nucleari specifici* e il GCDU ha approvato la sua proposta di includere la nota sul software nucleare nell'elenco UE dei prodotti a duplice uso del 2018. Il GCDU ha inoltre sostenuto il proseguimento delle discussioni su parametri di controllo specifici come ad esempio per 0A001 (reattori nucleari) e 0B001 (impianti per la separazione di isotopi di uranio naturale, di uranio impoverito o di materie fissili speciali ecc.) nel tentativo di armonizzare l'interpretazione di tali controlli.

Il GCDU ha inoltre approvato la creazione di un gruppo di esperti tecnici sul controllo dei sali precursori delle armi chimiche e ha sostenuto la preparazione tecnica della posizione dell'UE su tale questione nel pertinente regime multilaterale di controllo delle esportazioni.

Il 12 ottobre 2018 il GCDU ha tenuto una riunione congiunta di esperti in materia di licenze e dogane al fine di effettuare un'analisi tecnica di alcune disposizioni doganali relative, ad esempio, alla definizione di esportatore, ai dati del destinatario e dell'utilizzatore finale indicati sulle dichiarazioni di esportazione e doganali per le esportazioni di prodotti a duplice uso e al ruolo della tavola di concordanza nella selezione del rischio per i prodotti a duplice uso da parte delle autorità doganali.

3.3. Orientamenti UE sui controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso

Il GCDU ha istituito un gruppo di esperti tecnici (TEG) sugli orientamenti per i programmi di conformità interna (ICP). Il TEG-ICP ha tenuto quattro riunioni (in data 29 gennaio, 1° marzo, 7 maggio e 30 novembre) e, tra settembre e novembre 2018, ha condotto una fase di consultazione pubblica su un progetto di orientamenti ICP. Sono pervenute in totale 169 risposte di associazioni di categoria e di esportatori di 23 Stati membri dell'UE. I commenti dell'industria sono stati rivisti dagli esperti TEG e il progetto di orientamenti è stato presentato alle parti interessate in occasione del forum sul controllo delle esportazioni il 13 dicembre 2018. Gli orientamenti dovrebbero essere adottati nel corso del 2019.

3.4 Scambio elettronico di informazioni tra autorità competenti

L'articolo 25, paragrafo 3, lettera b), prevede che la Commissione fornisca informazioni sull'"attuazione dell'articolo 19, paragrafo 4" e sullo "stato di avanzamento della creazione di un sistema sicuro e criptato per lo scambio d'informazioni tra gli Stati membri e la Commissione". La Commissione, sostenuta dal GCDU, ha continuato a sviluppare il sistema elettronico relativo ai prodotti a duplice uso (DUeS), un sistema elettronico sicuro e criptato gestito dalla Commissione, per consentire un efficace scambio di informazioni tra le autorità preposte ai controlli delle esportazioni e la Commissione. Nel corso del 2018 il GCDU ha convenuto di apportare miglioramenti specifici al DUeS e ha sviluppato nuove funzioni a sostegno delle *notifiche di diniego di cui all'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 428/2009* e delle *consultazioni tra autorità competenti di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento*. Sono stati apportati al DUeS altri aggiornamenti minori: ad esempio, nel dicembre 2018 è stato aggiornato l'elenco di prodotti nel DueS al fine di riflettere l'*aggiornamento 2018 dell'elenco di controllo UE* a norma del regolamento delegato (UE) 2018/1922 della Commissione.

Il GCDU ha inoltre continuato a sostenere lo sviluppo di una piattaforma elettronica per il rilascio delle licenze, che le autorità competenti useranno su base volontaria attraverso un gruppo di esperti tecnici dedicato. A seguito dello studio di fattibilità del 2017, il TEG sul rilascio di licenze elettroniche si è riunito due volte (il 14 marzo e il 13 settembre 2018) e ha fornito un sostegno costante al "progetto pilota sul rilascio di licenze elettroniche". Alla fine del 2018 il "prototipo front office" era pronto per il collaudo da parte delle autorità competenti, mentre il "prototipo back office" era in fase di sviluppo. L'Italia, la Lettonia, la Romania e la Grecia hanno aderito al progetto pilota. Il progetto è stato presentato alle parti interessate in occasione del forum sul controllo delle esportazioni il 13 dicembre 2018. Alla fine del 2018, 13 Stati membri avevano adottato sistemi per il rilascio di licenze elettroniche.

3.5. Pool di esperti UE sui prodotti a duplice uso

Nel 2018 il pool di esperti UE sui prodotti a duplice uso gestito dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione e gli esperti messi a disposizione dagli Stati membri hanno continuato a fornire un sostegno alle autorità competenti che hanno chiesto consulenze per la valutazione di casi specifici di licenze. In totale, nel periodo di riferimento sono state fornite 10 consulenze tecniche sulla classificazione delle merci a sei autorità competenti.

3.6 Attuazione e applicazione

Il GCDU ha scambiato informazioni sull'attuazione e sull'applicazione dei controlli. Secondo i dati disponibili, nel 2018 la rete UE per i controlli delle esportazioni, comprendente personale delle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione, era costituita da oltre 300 membri del personale. Per quanto concerne l'applicazione, nel 2017 sono state registrate 120 violazioni della normativa sui controlli delle esportazioni e le autorità nazionali di contrasto hanno erogato 130 sanzioni amministrative e due sanzioni penali.

3.7. Rafforzamento delle capacità

Nel 2017 il JRC della Commissione ha continuato la serie di seminari tecnici in collaborazione con il ministero dell'Energia degli Stati Uniti. Il 10° seminario ha avuto luogo il 23-24 maggio 2017 presso la sede dell'organizzazione mondiale delle dogane a Bruxelles, in Belgio. All'evento hanno partecipato funzionari addetti al rilascio delle licenze ed esperti tecnici delle autorità competenti, nonché esportatori, accademici e rappresentanti degli istituti di ricerca. Tra i temi esaminati figurano le sfide relative all'attuazione di controlli globali e le sfide relative al collegamento tra i codici doganali e gli elenchi di controllo delle esportazioni.

Nel 2018 il GCDU ha sostenuto l'organizzazione da parte del JRC della Commissione di un *seminario UE di formazione delle capacità "Inreach"* a Ispra (Italia) il 6-7 marzo 2018 e di un *seminario tecnico organizzato congiuntamente con l'Amministrazione nazionale per la sicurezza nucleare (NNSA) degli Stati Uniti*, anch'esso a Ispra, il 18-19 settembre 2018.

Il JRC della Commissione ha presentato un manuale sul controllo delle esportazioni per le sostanze chimiche, che identifica i codici di corrispondenza delle sostanze chimiche (numero di classificazione per il controllo delle esportazioni, codice doganale, numero CAS e denominazione chimica) nell'ambito di diverse normative commerciali dell'UE.

3.8. Trasparenza e dialogo con l'industria e il mondo accademico

Al fine di discutere l'attuazione dei controlli delle esportazioni dell'UE e l'iter legislativo per il loro ammodernamento, il GCDU ha sostenuto l'organizzazione di un "forum sul controllo delle esportazioni" con le associazioni di categoria, le imprese che fabbricano prodotti a duplice uso, il mondo accademico e le organizzazioni della società civile. Tale forum si è svolto il 13 dicembre 2018 a Bruxelles. Nel complesso, la Commissione e le autorità competenti hanno organizzato o partecipato a più di 180 eventi di sensibilizzazione del settore nel 2018.

Il GCDU ha inoltre elaborato una documentazione per aiutare gli esportatori nell'applicazione della normativa. In particolare, una "Nota generale sulle modifiche" riassume, a titolo informativo, le modifiche dell'elenco di controllo UE introdotte con il regolamento delegato (UE) 2018/1922 della Commissione.

4 CONTROLLI DELLE ESPORTAZIONI DELL'UE – DATI PRINCIPALI

È difficile ottenere informazioni attendibili sulle esportazioni globali di prodotti a duplice uso (inclusi i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco), in quanto non esiste un unico settore economico di riferimento. La Commissione e gli Stati membri raccolgono tuttavia dati che permettono stime approssimative delle esportazioni di prodotti a duplice uso utilizzando, da un lato, dati specifici sulle licenze raccolti dalle autorità competenti e, dall'altro, statistiche sulle merci sotto vincolo doganale comprendenti i prodotti a duplice uso. Le stime delle esportazioni del 2017 sono presentate di seguito. Va tenuto presente che le stime sottoindicate non comprendono i servizi e i trasferimenti immateriali di tecnologie connessi al commercio di prodotti a duplice uso.

4.1 Commercio di prodotti a duplice uso nell'UE: prodotti e destinazioni

Nel 2018 il regolamento si applicava in primo luogo all'esportazione di circa 1 846 "prodotti" a duplice uso elencati nell'allegato I ("elenco di controllo UE") e classificati in 10 categorie (figura 1). Questi prodotti a duplice uso corrispondono a circa 1 000 merci sotto vincolo doganale, comprendenti sostanze chimiche, metalli e prodotti minerali non metallici, computer, articoli di elettronica e ottica, impianti elettrici, macchinari, veicoli e attrezzature di trasporto, ecc., e costituiscono in genere la fascia ad alta tecnologia di questa vasta ed eterogenea area merceologica.




Figura 1: numero di prodotti a duplice uso elencati nelle 10 categorie dell'allegato I a seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2018/1922.

Le stime statistiche dell'importanza relativa degli scambi di prodotti a duplice uso indicano che le esportazioni di prodotti a duplice uso rappresentano circa il 2,3 % delle esportazioni totali dell'UE (intra- ed extra-UE), all'interno di un ampio "campo delle esportazioni di prodotti a duplice uso"¹² delle merci sotto vincolo doganale (figura 2).




Figura 2: stime statistiche delle esportazioni dei prodotti a duplice uso intra- ed extra-UE.

Le stime statistiche evidenziano inoltre le principali destinazioni delle esportazioni e indicano che gran parte delle esportazioni di prodotti a duplice uso è destinata ai paesi per i quali sono previste autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione (EUGEA). I paesi di destinazione

¹² La metodologia statistica sviluppata dal Centro comune di ricerca della Commissione si avvale di una tavola di concordanza, elaborata dalla DG TAXUD, dei numeri di classificazione e dei codici doganali dei prodotti a duplice uso e dei dati COMEXT di Eurostat, nonché dei dati relativi alle licenze. Il concetto di *campo delle esportazioni di prodotti a duplice uso* si riferisce a una vasta area eterogenea di merci che comprende i prodotti a duplice uso. Il commercio di prodotti a duplice uso avviene all'interno di tale area merceologica ma non coincide con essa, in quanto non tutte le merci del *campo delle esportazioni di prodotti a duplice uso* hanno effettivamente un duplice uso.

riflettono la struttura dei mercati di esportazione dell'UE per le merci pertinenti nonché l'agevolazione degli scambi commerciali dovuta alle EUGEA (figure 3 e 4)¹³.




Figura 3: stime delle esportazioni UE di prodotti a duplice uso: primi 25 paesi di destinazione e loro sottoregioni, 2017.

¹³ Per "provviste e dotazioni di bordo extra" si intende la fornitura di provviste di bordo a navi o aeromobili. Per "Varie - paesi non specificati extra" si intendono i paesi e i territori non specificati nel quadro degli scambi con i paesi terzi (tali codici sono solitamente utilizzati per le merci fornite a impianti offshore).




Figura 4: stime delle esportazioni UE di prodotti a duplice uso: paesi di destinazione suddivisi per regioni e sottoregioni, 2017.

4.2. Controllo degli scambi UE di prodotti a duplice uso: domande di licenze, licenze e dinieghi

Alla luce dell'articolo 19, paragrafo 2, che stabilisce che "gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti al fine di rendere più efficace il regime comunitario di controllo delle esportazioni", il GCDU ha scambiato informazioni e dati sulle licenze al fine di una migliore comprensione dei controlli delle esportazioni e della loro incidenza sul piano economico. Si riportano di seguito alcuni dati raccolti per il periodo di riferimento; va tuttavia osservato che non tutti gli Stati membri raccolgono tutti i dati. Le informazioni fornite di seguito rappresentano quindi stime approssimative del volume complessivo in termini di quantità e di valore, nei limiti dei dati resi disponibili dagli Stati membri.

Il valore complessivo¹⁴ delle domande ha raggiunto i 50,2 miliardi di EUR e quindi le esportazioni di prodotti a duplice uso soggette a controlli rappresentano oltre il 2,7 % delle esportazioni extra-UE totali. Gli scambi autorizzati di prodotti a duplice uso ammontano a 36,6 miliardi di EUR, pari al 2,0 % delle esportazioni extra-UE totali, con una maggioranza di operazioni autorizzate in base a licenze individuali (circa 25 600 licenze singole rilasciate nel 2017) e licenze globali (in base al valore). Solo una piccola parte delle esportazioni è stata effettivamente oggetto di diniego: nel 2017 sono stati emessi circa 631 dinieghi, che rappresentano circa l'1,5 % del valore delle esportazioni di prodotti a duplice uso soggette a controlli nel corso di tale anno e lo 0,04 % delle esportazioni extra-UE totali.

¹⁴ Tale importo comprende il valore per le domande di licenze e le notifiche nel quadro delle autorizzazioni generali di esportazione.

Volume delle esportazioni soggette a controlli




Figura 5: volume (numero) di autorizzazioni e dinieghi nel periodo 2013-2017¹⁵.

Valore delle esportazioni soggette a controlli




Figura 6: valore (in milioni di EUR) delle autorizzazioni e dei dinieghi nel periodo 2013-2017.

¹⁵ Nelle figure 5 e 6 i dati relativi alle "domande" comprendono tutte le domande di licenze, comprese le notifiche nell'ambito delle autorizzazioni generali, e forniscono così un'indicazione delle "esportazioni soggette a controlli", ossia il valore delle esportazioni extra-UE soggette ad un processo di autorizzazione. Nei casi in cui non sono disponibili dati relativi alle domande, i grafici utilizzano dati relativi alle autorizzazioni per stimare i dati relativi alle domande. I dati relativi alle "autorizzazioni" si riferiscono alle esportazioni di prodotti a duplice uso autorizzate con licenze individuali e globali. Va osservato che le domande non corrispondono necessariamente alla somma di autorizzazioni e dinieghi, in quanto un certo numero di domande può essere stato annullato e alcune domande possono non avere avuto esito entro lo stesso anno. Per "dinieghi" si intendono il volume e il valore delle esportazioni oggetto di diniego.

Volume delle esportazioni autorizzate per tipo di licenza nel 2017




Figura 7: volume (numero) di autorizzazioni suddivise per tipo di licenza nel 2017.

Valore delle esportazioni autorizzate per tipo di licenza nel 2017




Figura 8: valore (in milioni di EUR) delle autorizzazioni suddivise per tipo nel 2017.

5. Esercizio della delega di potere a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento

Il regolamento conferisce alla Commissione poteri riguardo all'attuazione di alcune delle sue disposizioni. In particolare, l'articolo 15, paragrafo 3, stabilisce che "[a]lla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 *bis* riguardo all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I. L'aggiornamento dell'allegato I avviene all'interno dell'ambito di applicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nel caso in cui l'aggiornamento dell'allegato I riguardi prodotti a duplice uso elencati anche negli allegati da II *bis* a II *octies* o nell'allegato IV, tali allegati sono modificati di

conseguenza". L'articolo 23 *bis*, paragrafo 2, prevede inoltre che la Commissione elabori "una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni" e stabilisce che "[l]a delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo".

Il potere di adottare gli atti delegati di cui sopra è stato esercitato in maniera regolare e tempestiva per aggiornare l'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 al fine di assicurare il pieno rispetto degli obblighi internazionali in materia di sicurezza, garantire la trasparenza e mantenere la competitività degli esportatori dell'UE. In linea con il regolamento, durante i lavori preparatori la Commissione ha altresì svolto adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. In particolare, ogni anno rappresentanti del Parlamento europeo sono stati invitati a una sessione speciale del GCDU durante la quale sono state presentate e spiegate le principali modifiche dell'elenco di controllo UE e sono state discusse le tempistiche per l'aggiornamento annuale.

Dall'entrata in vigore della delega di potere nel 2014 la Commissione ha adottato i seguenti cinque atti delegati:

- regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso;
- regolamento delegato (UE) 2015/2420 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso;
- regolamento delegato (UE) 2016/1969 della Commissione, del 12 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso;
- regolamento delegato (UE) 2017/2268 della Commissione, del 26 settembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso;
- regolamento delegato (UE) 2018/1922 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.

6. CONCLUSIONI

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione nel contesto dell'esercizio effettivo da parte della Commissione dei poteri delegati dal regolamento UE.